

Newsletter SERVIZI IDRICI

N. 25

luglio 2015

Corte Costituzionale: AEEGSI non è il Regolatore dei servizi idrici in Valle d'Aosta

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 142/2015, depositata il 9 luglio 2015, ha stabilito che la Regione Valle d'Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato, senza l'intervento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, come già chiarito dalla Consulta, «è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenze n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009), ma tale giurisprudenza, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile nell'odierno giudizio di costituzionalità, nel quale vengono in evidenza le speciali competenze spettanti statutariamente alla Regione autonoma Valle d'Aosta.



De Luca: l'acqua deve restare un bene comune: NO ad un gestore unico regionale

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca con una nota stampa ha chiarito che "L'acqua deve restare un bene comune. Siamo pertanto per un governo pubblico delle acque, che garantisca un ciclo industriale virtuoso per

Ambiti territoriali ottimali, dimensionati per ridurre i costi ed avere una gestione vicina alle esigenze dei territori e dei cittadini". "E' necessario superare - continua De Luca - ogni ipotesi di gestore unico dell'intero ciclo su base regionale e definire un severo piano industriale per la riorganizzazione del comparto. Saranno queste le linee guida della legge regionale sul ciclo integrato delle acque in Campania. Una nuova legge è ormai indifferibile, anche per scongiurare interventi sostitutivi del Governo nazionale e per dotare la Campania di una normativa moderna, superando finalmente, dopo ben 18 anni la legge 14 del 1997.

<http://www.regioni.it/dalleregioni/2015/07/16/presidente-de-luca-lacqua-deve-restare-un-bene-comune-413967/>

Lecco, il servizio idrico verrà affidato a Lario Reti Holding



Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lecco, nella seduta del 30 giugno 2015, ha approvato la delibera avente ad oggetto la proposta di affidamento del servizio idrico integrato della provincia Lecco per il periodo 1 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2035 alla società Lario Reti Holding con la modalità dell'in-house providing, cioè dell'affidamento diretto senza gara ad una società a totale partecipazione pubblica.

L'affidamento formale, sarebbe ora subordinato alla modifica dello Statuto, della composizione societaria, ecc., in quanto, come chiarito dalla sentenza della Corte dei Conti della Lombardia n. 195 del 13 maggio 2015, i presupposti dell'in-house, del controllo analogo di primo livello, devono sussistere al momento dell'affidamento stesso e non essere acquisiti successivamente.

Varese, il servizio idrico affidato ad Alfa srl

L'atto di costituzione della società è avvenuto il 10 giugno, presso la Sala Consiglio di Villa Recalcatti, sede della Provincia. Alfa srl è una società totalmente pubblica che, sulla base della scelta fatta dai sindaci stessi, è controllata in-house, ovvero da tutti i Comuni soci. Alfa srl gestirà il servizio idrico integrato di 95 comuni della provincia di Varese su 139.



<http://www.provincia.va.it/it/66201/13849>

Entro il 31 luglio il versamento del contributo all'AEEGSI

La deliberazione del 21 maggio 2015 n. 232/2015/A ha determinato la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica gas e il sistema idrico dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato ai sensi del comma 68 bis

dell'articolo 1 della legge n. 266/05, nonché dell'articolo 24 bis del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012.

In base alla deliberazione dell'Autorità 232/2015/A il contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per l'anno 2015 è pari:

- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas allo 0,28 per mille dei ricavi relativi all'anno 2014 risultanti dall'ultimo bilancio approvato
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, allo 0,25 per mille dei ricavi relativi all'anno 2014 risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII

Il versamento del contributo non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro, calcolando tale soglia in modo distinto per ciascuno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

Il contributo 2015 deve essere versato entro il 31 luglio 2015.

Tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 15 settembre 2015, i dati relativi alla contribuzione, anche nel caso in cui il contributo non sia dovuto in quanto inferiore o uguale alla soglia di 100,00 (cento/00) euro. Per la comunicazione dei dati relativi alla contribuzione è necessario utilizzare unicamente il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Autorità, previo completamento dell'accreditamento all'Anagrafica operatori dell'Autorità.

Al riguardo, il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità ha disposto, con Determinazione n. 49/DAGR/2015, le modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo e che il contributo in questione deve essere versato tramite bonifico sui conti corrente bancari intestati all'Autorità presso il proprio Istituto cassiere e di seguito riportati:

A) Per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas

Autorità per energia elettrica il gas e sistema idrico

P.za Cavour 5, 20121 Milano

(C.F. 97190020152)

IBAN: IT 02 D 05424 01601 000001006000

BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura Contributo AEEGSI - ENERGIA 2015 e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).

B) Per i soggetti per i soggetti operanti nel settore del servizio idrico integrato

Autorità per energia elettrica il gas e sistema idrico

P.za Cavour 5, 20121 Milano

(C.F. 97190020152)

IBAN: IT 73 F 05424 01601 000001007000

BANCA POPOLARE DI BARI

In sede di versamento nello spazio della causale dovrà essere specificata la Partita IVA, la dicitura Contributo AEEGSI - ACQUA 2015 e la ragione sociale (in mancanza della Partita IVA indicare il codice fiscale).

La recente attività dell'AEEGSI

Delibere

362/2015/R/idr

Determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Acqua Campania S.p.a., con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015

Provvede a determinare d'ufficio, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per il grossista Acqua Campania S.p.A., per il quale sono stati trasmessi in forma incompleta i dati, gli atti e le informazioni necessarie a valutare la congruità dei costi di cui si chiede il riconoscimento in tariffa, nonché la coerenza degli stessi con le adeguate certificazioni degli elementi di costo e investimento. <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/362-15.htm>

361/2015/R/idr

Determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015

Provvede a determinare d'ufficio il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per un gruppo di gestioni che risulta aver trasmesso i dati e gli atti richiesti in modo incompleto e tale da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/361-15.htm>

DETERMINAZIONI D'UFFICIO PER IL PERIODO 2012-2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Comune di Apollosa	Campania	BN	062004	2.695
Comune di Bonea	Campania	BN	062009	1.484
Comune di Ceriale	Liguria	SV	009024	5.807
Comune di Temù	Lombardia	BS	017184	1.085
Comune di Pradleves	Piemonte	CN	004173	271
Comune di Varisella	Piemonte	TO	001289	842
DETERMINAZIONI D'UFFICIO PER GLI ANNI 2014 E 2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Comune di Borgorose	Lazio	RI	057007	4.628
Comune di Villalvernia	Piemonte	AL	006183	964

338/2015/R/idr

Determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Regione Campania, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015

Provvede a determinare d'ufficio, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per il grossista Regione Campania che risulta aver trasmesso i dati e gli atti richiesti in modo incompleto e tale da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari. <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/338-15.htm>

337/2015/R/idr

Esclusione dall'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015

Provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario - ponendo il teta massimo pari a 1 - le gestioni che ricadono nei casi di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/idr e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr. <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/337-15.htm>

ESCLUSIONE DELL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER IL PERIODO 2012-2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Comune di Bienno ²	Lombardia	BS	017018	3.574
ESCLUSIONE DELL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER GLI ANNI 2014 E 2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Comune di Corleto Monforte ³	Campania	SA	065048	643
Comune di Montesano sulla Marcellana ²	Campania	SA	065076	6.781
Comune di Padula ⁴	Campania	SA	065087	5.279
Comune di Caprarola ²	Lazio	VT	056015	5.345
Comune di Lenna ⁴	Lombardia	BG	016125	641
Comune di Valgoglio ³	Lombardia	BG	016225	607

² Gestioni escluse dall'aggiornamento tariffario per la **mancata adozione della Carta dei servizi**.

³ Gestione per la quale si riscontra la presenza di due cause di esclusione, ossia la **mancata adozione della Carta dei servizi** e la **fatturazione alle utenze domestiche di un consumo minimo impegnato**.

⁴ Gestioni escluse dall'aggiornamento tariffario per la **fatturazione alle utenze domestiche di un consumo minimo impegnato**.

325/2015/R/idr

Esclusione dall'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015

Provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario - ponendo il teta massimo pari a 1 - le gestioni che ricadono nei casi di cui all'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e all'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/325-15.htm>

ESCLUSIONE DELL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER IL PERIODO 2012-2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Acquedotto San Lazzaro S.p.A. ³	Liguria	SV		12.797
Comune di Francavilla di Sicilia ²	Sicilia	ME	083025	4.028
ESCLUSIONE DELL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER GLI ANNI 2014 E 2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Comune di Contigliano ²	Lazio	RI	057025	3.601
Comune di Fara in Sabina ²	Lazio	RI	057027	13.576
Comune di Pescorocchiano ³	Lazio	RI	057049	2.364
Comune di Azzone ²	Lombardia	BG	016017	412
Comune di Berzo Inferiore ²	Lombardia	BS	017017	2.470
Acque Mangano S.r.l. ³	Sicilia	CT		2.091

² Gestioni escluse dall'aggiornamento tariffario per la mancata adozione della Carta dei servizi

³ Gestione escluse dall'aggiornamento tariffario per la fatturazione alle utenze domestiche di un consumo minimo impegnato.

324/2015/R/idr

Determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015

Provvede a determinare d'ufficio il moltiplicatore tariffario teta (pari a 0,9) per un gruppo di gestioni che risulta aver trasmesso i dati e gli atti richiesti in modo incompleto e tale da non consentirne l'utilizzo ai fini tariffari.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/324-15.htm>

DETERMINAZIONI D'UFFICIO PER IL PERIODO 2012-2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Consorzio Idraulico Sabino	Lazio	RI		grossista
Consorzio Idraulico Sabino	Lazio	RM		grossista
Comune di Carcare	Liguria	SV	009018	5.630
Comune di Finale Ligure	Liguria	SV	009029	11.867
Comune di Orco Feglino	Liguria	SV	009044	892
Comune di Toirano	Liguria	SV	009061	2.669
I.L.C.E. Impresa Ligure Costruzioni ed Esercizi S.p.A.	Liguria	SV		29.300
SE.I.DA. Servizi Idrici ed Ambientali S.r.l.	Liguria	SV		11.867
SERVER S.r.l.	Lombardia	BS		8.236
Valle Camonica Servizi S.r.l.	Lombardia	BS		2.060
Acque Bufardo e Torrerossa S.r.l.	Sicilia	CT		20.000
Acque di Casalotto S.p.A.	Sicilia	CT		30.507
Acque Sud S.r.l.	Sicilia	CT		grossista
Acquedotti U.C.C.	Sicilia	CT		24.750
Comune di Sortino	Sicilia	SR	089019	8.924
Garaffo & Scilio S.p.A.	Sicilia	CT		grossista
Idroagricola S.n.c. di Maugeri F. & C.	Sicilia	CT		grossista

DETERMINAZIONI D'UFFICIO PER GLI ANNI 2014 E 2015				
Gestione	Regione	Provincia	Codice ISTAT	Popolazione (ab.)
Comune di Bussi sul Tirino	Abruzzo	PE	068005	2.614
Comune di Rocca Pia	Abruzzo	AQ	066083	185
Comune di Boissano	Liguria	SV	009011	2.437
Comune di Borghetto Santo Spirito	Liguria	SV	009012	5.012
Comune di Borgo Verezzi	Liguria	SV	009013	2.245
Comune di Tovo San Giacomo	Liguria	SV	009062	2.542
Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese	Piemonte	VC		grossista
Bucaro Giuseppe & C. S.r.l.	Sicilia	PA		2.400
Cirone Domenico & C. S.a.s.	Sicilia	PA		532

312/2015/R/idr

Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall'Ente d'Ambito Provincia di Imperia, per gli anni 2014 e 2015

Il presente provvedimento provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per gli anni 2014 e 2015, il gestore Rivieracqua S.c.p.A., ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità) a cui la medesima società non risulta attualmente subentrata, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria. <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/312-15.htm>

311/2015/R/idr pubblicata il 26 giugno 2015

Avvio di un'indagine conoscitiva sui comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale

Provvede ad avviare una indagine conoscitiva sui Comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/311-15.htm>

310/2015/R/idr pubblicata il 26 giugno 2015

Esclusione temporanea dall'aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario

Provvede ad escludere dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per il primo periodo regolatorio 2012-2015, taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario, nelle more dell'acquisizione degli elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/310-15.htm>

295/2015/R/idr pubblicata il 19 giugno 2015

Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio Ato 5 Enna in liquidazione

Approva lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione per il gestore Acquaenna S.c.p.A <http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/295-15.htm>

Comunicato AEEGSI

Si riporta integralmente il comunicato dell'AEEGSI del 6 luglio 2015, sulla recente indagine sui costi ambientali e della risorsa acqua.

Determinazione dei costi ambientali e della risorsa del servizio idrico integrato relativi all'anno 2015

“Con il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” emanato dalla Commissione europea nel 2012 (*Strategia Blue Print*), lo sviluppo di una politica dei prezzi dell'acqua che fosse espressione dei due principi cardine della Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) - il principio “chi inquina paga” (*Polluters Pay Principle*) e di “recupero totale dei costi” (*Full Cost Recovery Principle*) - è stato posto fra le condizionalità ex-ante per l'accesso ai Fondi di Sviluppo Rurali e di Coesione. Già tramite l'adozione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) l'Autorità aveva posto le basi per individuare, enucleare e progressivamente portare in evidenza - secondo principi di trasparenza ed *accountability* - i costi ambientali e della risorsa (ERC), che, in osservanza di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE, erano già considerati tra i costi finanziari efficienti di cui la tariffa del servizio idrico garantisce copertura. Nel rispetto delle prescrizioni comunitarie, la deliberazione 643/2013/R/idr, ha previsto di:

- porre pari a zero, per l'anno 2014, la componente ERC, allo scopo di evitare la doppia contabilizzazione dei costi già riconosciuti alle gestioni nelle determinazioni tariffarie relative all'annualità in questione;
- esplicitare distintamente - a seguito dello scomputo dei costi ambientali e della risorsa dalle altre componenti tariffarie - il valore della componente ERC, come voce del vincolo ai ricavi del gestore (VRG), a partire dal 2015, nelle more dell'adozione di direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile dei gestori che consentano di giungere ad una disaggregazione dei costi utile al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di utilizzo razionale della risorsa auspicati dalla disciplina euro-unitaria.

Anche tenuto conto delle previsioni recate dalla richiamata deliberazione, la Commissione europea con la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 ha approvato “determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia” - CCI 2014IT16M8PA00 - accordo che prevede, oltre alla valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex-ante applicabili a livello nazionale di cui sopra, anche una sintesi delle azioni da intraprendere e il relativo calendario di attuazione. In coerenza con quanto stabilito dalla Commissione europea nella decisione richiamata, l'Autorità, nella deliberazione 662/R/2014/idr - adottata successivamente al documento per la consultazione 539/2014/R/idr -, ha disposto di dar seguito all'individuazione degli ERC per l'anno 2015 secondo le prescrizioni

della richiamata deliberazione 643/2013/R/idr ed ha previsto di comunicare gli esiti di questa prima fase di enucleazione entro giugno 2015.

Nella medesima deliberazione 662/2014/R/idr, l'Autorità - in coerenza con le "Linee Guida" che il MATTM stava definendo in materia alla data di pubblicazione del richiamato provvedimento, adottate successivamente con decreto 24 febbraio 2015 n.39 "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua" - ha individuato un primo insieme di oneri da ricomprendere nella componente ERC²⁰¹⁵, quali:

- *oneri locali* (canoni di derivazione e sottensione idrica, contributi a comunità montane),
- *altri costi operativi*, per la parte in cui le medesime voci siano destinate "all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela ed alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa".

L'Autorità, inoltre, ha previsto che i soggetti competenti alla predisposizione tariffaria esplicitassero i costi ambientali e della risorsa - quantificando la componente ERC²⁰¹⁵ per ciascuna gestione e rideterminando contestualmente le componenti del vincolo ai ricavi del gestore in cui i costi ambientali e della risorsa fossero già stati eventualmente ricompresi - e trasmettessero all'Autorità i dati e le informazioni a tal fine rilevanti, secondo le modalità e le tempistiche definite nella determinazione n. 4-DSID del 31 marzo 2015. Il termine previsto per l'invio dei dati e delle informazioni richieste è scaduto lo scorso 30 aprile, sebbene l'analisi che segue tenga in considerazione anche comunicazioni trasmesse all'Autorità in data successiva. Appare opportuno specificare che, nelle more della definizione della disciplina dell'*unbundling* contabile, si è deciso di rimandare la puntuale attribuzione, alla componente ERC, dei costi delle immobilizzazioni relativi al servizio di depurazione alla successiva fase di enucleazione dei costi ambientali e della risorsa, prevista per il secondo periodo regolatorio.

Le informazioni ed i dati in ordine all'esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa sono stati trasmessi da 63 Enti d'Ambito e da altri 2 soggetti competenti e riguardano, essenzialmente con riferimento alla voce "Oneri locali", **256 gestioni** che erogano il servizio a **46 milioni di abitanti**.

Risulta che nella componente ERC, per l'anno 2015, sono stati esplicitati:

- **89 milioni di euro** precedentemente ricompresi tra gli **oneri locali**: detto ammontare rappresenta la quota parte degli *oneri locali* (canoni di derivazione e sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, oneri per aree di salvaguardia ed altri oneri locali) che può essere ricondotta ad iniziative di tutela e protezione della risorsa idrica.
- **257 milioni di euro**, precedentemente quantificati tra gli **altri costi operativi**: l'importo in questione rappresenta una stima dei costi operativi attribuibili ai costi ambientali e della risorsa con riferimento ad un campione significativo di gestori - selezionato con preferenza per le gestioni "monoutility" (con adeguati standard di servizio offerto) che sappiamo essere dotate di infrastrutture e svolgere attività tali da poter essere ricondotte alla voce ERC - che erogano il servizio ad oltre 17 milioni di abitanti, residenti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Sardegna. In particolare, detta stima riguarda i costi ricompresi tra i costi ambientali evidenziati nell'ambito del DCO 539/2014/R/idr, ossia:

- gli oneri relativi alla depurazione sostenuti per ottemperare agli obblighi derivanti della Direttiva 91/271/CE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che rientra tra le misure atte a riparare al "danno" ambientale che provoca un refluo non trattato conformemente alle disposizioni vigenti rispetto al refluo di qualità corrispondente agli standard stabiliti;
- gli eventuali oneri residui - relativi al 2013 - afferenti "alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito" di cui all'art. 8-sexies del d.l. 208/08.

L'esplicitazione della quota parte di altri costi operativi da attribuire alla componente *ERC*²⁰¹⁵ è stata effettuata d'ufficio, dall'Autorità, sulla base delle specifiche comunicazioni all'uopo ricevute da un numero estremamente limitato di soggetti competenti e considerando le informazioni disponibili in ordine al grado di sviluppo della depurazione in alcune aree del Paese. La valorizzazione complessiva della componente *ERC*²⁰¹⁵ è stata ottenuta sommando alla quota parte degli oneri locali, la stima dei costi operativi attribuibili ai costi ambientali e della risorsa, e restituisce uno scenario in cui risultano esplicitabili come costi ambientali e della risorsa, per l'anno 2015, costi operativi per **346 milioni di euro**.

L'Autorità, nel contribuire, per quanto di competenza, all'attuazione degli accordi pattuiti tra Stato italiano e Commissione europea tramite la decisione sopra richiamata, secondo le modalità previste dalla deliberazione 662/2014/R/idr, ha comunicato in data 26 giugno gli esiti di questa prima fase di enucleazione e determinazione dei costi ambientali e della risorsa al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale."

LIBRO CONSIGLIATO

Fondamenti per un diritto delle acque dolci - di Dario Casalini



INDICE: Premessa. – Parte Prima: I modelli di appartenenza delle risorse idriche. – I. Titolarità e uso delle risorse idriche: il modello della non appartenenza. – II. Il modello dell'appartenenza pubblica. – III. Il modello della riserva collettiva. – Parte Seconda: I modelli di uso delle risorse idriche. – IV. I modelli giuridici di disciplina dell'accesso all'acqua. – V. I principi comuni alla tradizione giuridica europea sull'uso esclusivo del demanio idrico. – VI. Gli usi liberi e i mercati dell'acqua. – Parte Terza: Per un modello europeo di governo delle risorse idriche. – VII. Le radici e i caratteri comuni. – VIII. Sovranità e cittadinanza come fondamenti dell'appartenenza e garanzie di accesso all'acqua. – Bibliografia.

Sito consigliato:

<http://www.spl.invitalia.it/site/spl/home.html>

Promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, si inserisce nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema FSE 2007-2013. Il Progetto è attuato da Invitalia.

I Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica perseguono il benessere della comunità, secondo forme e modalità tipiche della gestione imprenditoriale.

Il Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni "Obiettivo Convergenza" per l'implementazione della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica nasce per accelerare e semplificare i processi di riordino dei Servizi Pubblici Locali in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.



Approfondimento

Sentenza n. 142/2015 della Corte Costituzionale

Sentenza **142/2015**

Giudizio

Presidente CARTABIA - Redattore de PRETIS

Udienza Pubblica del **27/05/2015** Decisione del **27/05/2015**

Deposito del **09/07/2015** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30/06/2014, n. 5.

Massime:

Atti decisi: **ric. 71/2014**

SENTENZA N. 142

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-25 settembre 2014, depositato in cancelleria il 23 settembre 2014 ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; udito nell'udienza pubblica del 27 maggio 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis; uditi l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notifica il 15 settembre 2014 e depositato il successivo 23 settembre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

La norma impugnata ha sostituito il comma 2 dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 1999 con il seguente: «La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.».

1.1.- Secondo il Governo, l'attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico, violerebbe le competenze dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente», previste dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., per i seguenti motivi.

Dall'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) si evincerebbe che la determinazione delle tariffe per i servizi idrici deve essere ricondotta alle materie, di competenza esclusiva statale, «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» (si citano, al riguardo, le sentenze della Corte n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009). Tale riparto di competenze si imporrebbe anche alle Regioni a statuto speciale, con la sola esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano (come sancito dalla Corte con sentenze n. 137 del 2014, n. 233 del 2013 e n. 412 del 1994). Difatti, nello statuto della Regione autonoma Valle d'Aosta e nelle relative norme di attuazione, fra le molteplici disposizioni afferenti alle acque pubbliche non se ne rinverrebbe alcuna idonea a fondare la competenza legislativa esclusiva (recte: primaria) della Regione per la disciplina della materia tariffaria.

Il Governo aggiunge che i poteri statali di regolazione tariffaria (esercitati a mezzo dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) sono dettati da norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, in quanto tali vincolanti per la Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).

A quest'ultimo riguardo, vengono invocate, quali norme interposte: l'art. 10, comma 11 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106; l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, nell'attribuire all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico «le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», ha precisato che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); l'art. 1, comma 1, della legge n. 481 del 1995, che configura l'esercizio dei poteri di regolazione delle Autorità indipendenti come funzionale a garantire i livelli minimi delle prestazioni e dei servizi pubblici «in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale».

L'impossibilità di applicare queste previsioni sul territorio della Valle d'Aosta priverebbe gli utenti di quella Regione autonoma delle tutele e dei livelli minimi delle prestazioni previsti per tutti gli utenti nel resto d'Italia, anche tenuto conto che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 41 del 2013, «l'istituzione di un'Autorità indipendente è tesa a ridurre le criticità che potrebbero derivare dalla commistione, in capo alle medesime amministrazioni, di ruoli tra loro incompatibili, introducendo una distinzione tra soggetti regolatori e soggetti regolati».

Alla luce di quanto esposto, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che venga dichiarato che spetta allo Stato e, in particolare, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, la funzione di predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato (art. 10, comma 14, lettera d, del d.l. n. 70 del 2011), nonché il compito di approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti (art. 10, comma 14, lettera e, del d.l. n. 70 del 2011), verificando ex post il rispetto dei criteri tariffari così definiti.

2.– Costituitasi in giudizio l'8 ottobre 2014, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste eccepisce in limine l'inammissibilità del ricorso per errata individuazione del parametro e per genericità delle censure.

Sotto il primo profilo, il Governo avrebbe omesso di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell'impugnativa della legge di una regione speciale, dovrebbero prendersi in considerazione soltanto i parametri costituzionali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in luogo di quelli ricavabili dal relativo statuto speciale. In particolare, il ricorrente non avrebbe menzionato le ampie e numerose competenze legislative attribuite alla Regione nella materia dell'organizzazione del servizio idrico, le quali comprenderebbero anche le attribuzioni concernenti l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti.

Quanto al secondo aspetto, la censurata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., sarebbe generica e indeterminata, dal momento che il Governo si sarebbe sostanzialmente limitato a indicare il parametro che ritiene violato, omettendo di specificare le ragioni che militerebbero a favore della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

2.1.– Nel merito, la resistente replica che le censure stesse sarebbero comunque infondate.

La difesa regionale premette che lo statuto speciale per la Valle d'Aosta attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di «lavori pubblici di interesse regionale» (art. 2, primo comma, lettera f), di «urbanistica» (art. 2, primo comma, lettera g), di «acque minerali e termali» (art. 2, primo comma, lettera i) e di «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art. 2, primo comma, lettera m), mentre attribuisce alla competenza concorrente (recte: integrativo-attuativa) le materie «igiene e sanità» (art. 3, primo comma, lettera l) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 3, primo

comma, lettera o). Inoltre, la normativa di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) trasferisce «al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili» e prevede che la Regione stessa eserciti «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento» (art.1, commi 1 e 2).

Sulla base di queste attribuzioni, si dovrebbe concludere che, contrariamente a quanto affermato dal Governo, sussiste la competenza primaria della Regione in materia di organizzazione del servizio idrico integrato regionale. Tale competenza riguarderebbe sia l'organizzazione e la programmazione del servizio, che l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, e, in virtù del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), non potrebbe ritenersi sostituita da quella statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza. La riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione non avrebbe ristretto la sfera di autonomia già spettante agli enti ad autonomia speciale (sul punto, la Regione resistente cita le sentenze della Corte Costituzionale n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010).

A ulteriore conferma dell'infondatezza del ricorso, sottolinea come nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, di «individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», adottato in attuazione dell'art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, l'attribuzione all'Autorità delle competenze relative alla determinazione dei criteri di definizione della tariffa relativa ai servizi idrici sia stata delimitata con un'apposita clausola di salvaguardia (art. 4), a norma della quale «Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», nella parte in cui, modificando l'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 27 del 1999, prevede che «La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia».

Secondo il Governo, l'attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico violerebbe le competenze dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente», previste dall'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

2.– Vanno pregiudizialmente esaminate le eccezioni di inammissibilità.

2.1.– Secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Governo avrebbe errato nell'individuazione dei parametri, essendosi limitato a richiamare l'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost. senza menzionare le competenze statutarie e di attuazione statutaria attribuite alla Regione nella materia dell'organizzazione del servizio idrico.

L'eccezione non è fondata.

È vero che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la mancanza, nel corpo dell'atto introduttivo, di una valutazione che espliciti «quanto meno, in quale rapporto si pongono i parametri costituzionali desumibili, rispettivamente, dal suddetto statuto e dalla

Costituzione», comporta l'inammissibilità della questione proposta (ex multis, sentenze n. 38 del 2007, n. 202 e n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003). Nel caso concreto, tuttavia, il ricorso del Governo non è sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti. Nel corpo dell'impugnazione, infatti, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e le relative norme di attuazione contenute nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) sono prese in considerazione innanzitutto per escludere che contengano alcuna disposizione idonea, fra le molteplici che afferiscono alle acque pubbliche, a fondare la competenza legislativa esclusiva (recte: primaria) della Regione in materia tariffaria, e in secondo luogo per richiamare il vincolo posto alla competenza legislativa regionale, di origine esclusivamente statutaria (art. 2 dello statuto), che deriva dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Proprio in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo con riguardo alla censurata incompetenza della Regione, le ragioni a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge regionale appaiono sufficientemente delineate in relazione all'assetto statutario delle attribuzioni regionali, senza che si debba ritenere necessaria una più minuta disamina del rapporto tra le norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale.

2.2.– Lamenta ancora la Regione che il Governo non avrebbe specificato le ragioni che militerebbero a favore della tesi della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Nemmeno questo rilievo può essere accolto.

Effettivamente il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità» (sentenza n. 450 del 2005), ma deve contenere, per superare lo scrutinio di ammissibilità, anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva (sentenze n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007 e n. 233 del 2006). Tale esigenza di motivazione si pone inoltre «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).

La questione sollevata dal Governo nel presente giudizio, tuttavia, non risulta proposta esclusivamente nei suoi termini normativi, ma è delineata con una sufficiente argomentazione per quanto attiene al rapporto di incompatibilità tra le norme costituzionali e le norme (ordinarie) regionali. In particolare, nel ricorso vengono enunciati, sia pure sinteticamente, gli elementi che identificano la materia della regolazione tariffaria (del servizio idrico integrato) e le ragioni che militerebbero a favore della sua sussunzione nell'ambito competenziale esclusivo dello Stato.

3.– Nel merito la questione non è fondata.

3.1.– La disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, come più volte statuito da questa Corte, «è ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenze n. 67 del 2013, n. 29 del 2010 e n. 246 del 2009), ma tale giurisprudenza, riferita al riparto delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni ad autonomia ordinaria, non è immediatamente trasponibile nell'odierno giudizio di costituzionalità, nel quale vengono in evidenza le speciali competenze spettanti statutariamente alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

In particolare, lo statuto speciale attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di «lavori pubblici di interesse regionale» (art. 2, primo comma, lettera f), «urbanistica» (art. 2, primo comma, lettera g), «acque minerali e termali» (art. 2, primo comma, lettera i), «acque pubbliche destinate ad irrigazione ed uso domestico» (art. 2, primo comma, lettera m). Assegna inoltre alla sua potestà integrativo-attuativa le materie «igiene e sanità» (art. 3, primo comma, lettera l) e «assunzione di pubblici servizi» (art. 3, primo comma, lettera o).

A sua volta, la normativa di attuazione statutaria contenuta nel d.lgs. n. 89 del 1999 – la quale possiede un sicuro ruolo interpretativo e integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 51 del 2006) – trasferisce «al demanio della Regione tutte le acque pubbliche utilizzate ai fini irrigui o potabili» e prevede che la Regione stessa eserciti «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio e in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento» (art. 1, commi 1 e 2). Tale previsione, in ragione dello speciale procedimento di formazione delle norme di attuazione statutaria, posto a garanzia dell'autonomia delle regioni speciali (per la Valle d'Aosta, l'art. 48-bis dello statuto), costituisce un limite anche alla potestà legislativa statale ordinaria, che non può derogarvi.

Sulla base della verifica complessiva e sistematica delle attribuzioni statutarie e delle relative norme di attuazione appena passate in rassegna (mutuando, in ciò, l'approccio seguito da questa Corte nell'analogo precedente relativo alla Provincia autonoma di Trento, deciso con la sentenza n. 233 del 2013), deve riconoscersi in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, come anche dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo. Tale competenza, in quanto spettante alla Regione in base alla normativa statutaria e di attuazione statutaria preesistente alla riforma del Titolo V Cost., a seguito di quest'ultima non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, considerato che «la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia» già spettante alle regioni o province ad autonomia speciale (sentenza n. 357 del 2010, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento).

In coerenza con questi principi, «nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante l'«Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici», adottato in attuazione dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha disposto l'attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), fra l'altro, delle competenze relative alla determinazione dei criteri di definizione della tariffa relativa ai servizi idrici, all'art. 4 è stabilito che «Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione»» (sentenza n. 233 del 2013).

3.2.– Non coglie nel segno, infine, la tesi del Governo secondo cui la legge regionale valdostana avrebbe comunque violato i limiti generali che lo stesso statuto speciale appone alle competenze regionali anche primarie (art. 2, comma 1), e in particolare il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, nel cui novero, secondo lo Stato, andrebbero ricondotte le disposizioni statali che riservano all'Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico, non solo la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici, ma anche la redazione del metodo tariffario.

Sul punto, è sufficiente osservare che la norma regionale impugnata si limita a precisare che la competenza regolatoria in materia tariffaria (già prevista in capo alla Regione nella formulazione originaria della legge regionale n. 27 del 1999) deve essere esercitata dalla Giunta «nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia». L'organo regionale è dunque tenuto a conformarsi alle direttrici della metodologia tariffaria statale, con la conseguenza che, per tale via, risulta salvaguardato l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015.

Bollicino

Spazio per le storie

MITI D'ACQUA IN OVIDIO

di Paolo Castaldi

Il poeta latino Ovidio, all'interno del poema "Metamorfosi", dedica una discreta importanza all'elemento dell'acqua, sfondo di diversi miti. Alcuni tra i più interessanti presentano caratteri simili. Sicuramente il più conosciuto è quello del fanciullo di nome Narciso, il quale, punito dalla dea Nemese per avere disprezzato la ninfa Eco, osservando un limpido specchio d'acqua si invaghì della propria immagine in esso riflessa ed accorgendosi che la splendida figura che lo guardava dalla pozza apparteneva a lui stesso, si lasciò morire di dolore per l'impossibilità di ottenere ciò che desiderava. Crudele anche la sorte di Aretusa, figlia di Nereo. Il dio Alfeo si innamorò di lei, ma Aretusa fuggì sull'isola di Ortigia, dove però la dea Artemide la tramutò in una fonte. Inoltre: Bacco da giovane venne rapito dai pirati, i quali non lo riconobbero ad eccezione del timoniere Acete, ma i suoi ammonimenti non furono ascoltati, e il dio, accortosi che i pirati lo stavano ingannando riguardo alla direzione della nave, blocca i remi con rami d'edera e l'albero maestro con una vite e punisce i pirati trasformandoli tutti in delfini. Infine, la dea Latona fu costretta da Giunone a fuggire dall'isola di Delo perchè la moglie di Giove era gelosa dei figli che essa aveva avuto da suo marito, Apollo e Diana, con i quali raggiunse la Licia, regione dell'Asia. Latona e i figli, spossati dal caldo e dalla sete, avvistarono una palude e alcuni contadini sulla riva, che però cacciano in malo modo i tre bisognosi. La dea allora si infuriò terribilmente e li obbligò a vivere per sempre nella palude sotto forma di placide rane.



16/11/2015 - 20/11/2015 - BOLOGNA

Vuoi diventare un esperto nella gestione e tutela delle acque?

Questa scuola di alta formazione e aggiornamento si propone di affrontare, attraverso un percorso altamente specializzato, il complesso e articolato tema del **ciclo integrato dell'acqua**. Verranno così approfondite tutte le tematiche di gestione e tutela dell'acqua in un insieme di soluzioni a partire da una **maggiore efficienza** e una **razionalizzazione** delle risorse idriche, allo sviluppo di nuovi metodi di approvvigionamento anche attraverso il **riutilizzo** e il **riciclo**, con riferimenti alla politica economico-industriale dei territori e dei servizi pubblici locali.

La Scuola si svilupperà in due fasi con due moduli specifici:

- A) Tecnico-scientifico
- B) Mercato-regolazione

Si può scegliere se frequentare l'intera scuola (A+B) oppure soltanto uno dei due moduli (A o B).


Programma e Iscrizione [Scarica la brochure](#) | [Iscriviti ora](#)


Contatti

formazione di TuttoAmbiente | formazione@tuttoambiente.it | 0523-315305




 info@luel.it

 +39 346 0017628

 051 240084



 info@acquainfo.it

 +39 331 1079334

